

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1241 DEL 21/07/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELL’ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO DELLA FONDAZIONE MINOTAURO DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 1240/23

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescente e del Giovane Adulto della Fondazione “Minotauro”, con sede legale in Via G. Omboni, 4, Milano, riconosciuta dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica con Decreto Ministeriale Prot. n. 3388 del 20/12/2018, pubblicato su G.U. n. 22 del 26.1.2019, ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione, per lo svolgimento di tirocinio pratico di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescente e del Giovane Adulto della Fondazione “Minotauro”, con sede legale in Via G. Omboni, 4, Milano, come nelle premesse indicato, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DA PARTE DEGLI ALLIEVI (AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 4b DEL REGOLAMENTO N. 509/1998)

TRA

La Scuola di Specializzazione In Psicoterapia dell'Adolescente e del Giovane Adulto della Fondazione Minotauro Impresa Sociale, con sede legale in Via G. Omboni, 4 MILANO, C.F./P.IVA 07511760964 (di seguito nominata Scuola), rappresentata dal dott. Matteo Lancini, nato a Milano il 10/11/1965, in qualità di legale rappresentante

E

L' Azienda ULSS 8 "Berica", con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, P.IVA e C.F.:02441500242 (di seguito denominato Ente/Ente ospitante) rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, in qualità di Direttore Generale e quindi Rappresentante legale, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima

PREMESSO CHE

- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Adolescente e del Giovane Adulto della Fondazione Minotauro ha ottenuto dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica con Decreto Ministeriale Prot. n. 3388 del 20/12/2018, pubblicato su G.U. n. 22 del 26.1.2019, l'abilitazione ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Milano in Via G.Omboni, 4, i propri corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie;
- ai sensi dell' Art. 8 comma 2 del D.M. n. 509 del 11.12.1998 gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso strutture o sevizi pubblici o privati accreditati;
- il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997.
- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitaria; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998 gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento ore per ciascun anno di corso presso strutture pubbliche o enti accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale); e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (circolare MIUR protocollo n. 2563 del 29.05.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n. 509/1998. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapie e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzanti, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno. L'Ente promuove l'espletamento dell'attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 150 ore annue agli allievi della Scuola.

ART. 2 – Svolgimento dei tirocini

I tirocini si svolgono nel quadro delle modalità di gestione dei casi propri dei presidi nei quali gli allievi della Scuola vengono inseriti. L'Azienda indicherà per ciascun tirocinante un tutor psicoterapeuta al quale l'allievo è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza nel presidio, nonché per l'attestazione delle presenze. Ogni anno la Scuola, tramite i propri responsabili e i tutors, provvede a programmare e valutare i tirocini degli allievi.

ART. 3 – Obblighi della Scuola

La Scuola si impegna a garantire un'adeguata supervisione ai tirocini. La Scuola assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. La scuola ha una posizione di copertura contro gli infortuni presso l'INAIL di Milano Mazzini (Codice ditta n. 18910305 – P.A.T. n. 21268601 25). L'acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente ospitante;
- d. le strutture dell'ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link:

http://www.aulss8.veneto.it/allegati/11509Modulo_frequenza_Scuole_Specializzazione_Altri_Profili_Sanitari.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante all'Azienda ULSS 8 Berica, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

ART. 4 – Obblighi del tirocinante - Privacy

Il tirocinante è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e al Decreto Legislativo 101/2018 che modifica e integra il D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), inoltre dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore della Struttura ospitante, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Il tirocinante, è altresì tenuto al segreto professionale in ordine a tutti i dati ed a tutte le informazioni di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni e si impegna, inoltre, a non fornire informazioni o comunicazioni riguardanti notizie e/o provvedimenti di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività di tirocinio oggetto della presente Convenzione. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 5 - Protezione dei Dati Personali e Riservatezza

La Fondazione Minotauro e l'Ente ospitante si danno reciprocamente atto di agire come Titolari autonomi del trattamento con riferimento ai dati personali di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. Tali dati personali saranno trattati da ciascun Titolare e dai suoi eventuali Responsabili e/o Incaricati del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascun Titolare accetta, pertanto, di rispondere in modo autonomo per la violazione eventualmente commessa della disciplina in materia di dati personali prevista dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 6 – Spese

Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell'Ente ospitante.

ART. 7 – Convegni e seminari

La Scuola si impegna a mettere a disposizione del personale dell'Ente che svolge attività psicoterapeutica posti gratuiti a convegni e seminari di aggiornamento. L'Ente ammette i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse organizzati dall'Ente stesso.

ART. 8 - Durata

La presente convenzione è valida per 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La disdetta potrà essere data da una delle parti con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec.

ART. 9 – Foro Competente

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del Foro di Vicenza.

ART. 10 - Registrazione

Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26.04.1986.

ART. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 12 - Sottoscrizione

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

**Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
dell'Adolescente e del Giovane Adulto**

Il Presidente

Dott. Matteo Lancini